

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i tributi previsti dal presente provvedimento".

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92 per le aree fabbricabili, il valore, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, è costituito da quello venale in comune commercio al ° gennaio dell'anno di impostazione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali

lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ritenuto di stabilire il valore minimo delle aree fabbricabili, non sostitutivo di quello venale in comune commercio, da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione, come da seguente tabella:

TABELLA DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE OMOGENEE:

Destinazione urbanistica – usi residenziali	€. 40,00 al mq
Destinazione urbanistica – usi produttivi	€. 25,00 al mq
Destinazione urbanistica – usi terziari	€. 35,00 al mq

Dato atto che:

- i valori determinati non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per le attività di verifica dell'Ufficio Tributi così da poter essere disconosciuti in presenza di atti e di documenti di natura pubblica o privata dai quali si possano evincere valori superiori, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni fiscali, rettifiche fiscali, ecc...;
- l'Imposta Municipale Propria è dovuta per le aree fabbricabili utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (Art. 36 D.L. n. 223/2006, coordinato con la Legge di conversione n. 248/2006).

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del TUEL dal Responsabile del Servizio.

Tutto ciò premesso.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) **Di determinare** quale valore minimo delle aree fabbricabili, non sostitutivo di quello venale in comune commercio stabilito ai sensi dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione, l'importo risultante dalla seguente tabella:

TABELLA DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE OMOGENEE:

Destinazione urbanistica – usi residenziali	€. 40,00 al mq
Destinazione urbanistica – usi produttivi	€. 25,00 al mq
Destinazione urbanistica – usi terziari	€. 35,00 al mq

- 3) **Di dare atto che** tali valori di riferimento decorrono dal 1 gennaio 2012.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi legalmente resi e verificati

DICHIARA

il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Baceno

PROVINCIA DI V.C.O.

OGGETTO: IMU anno 2012 - determinazione valore minimo aree fabbricabili.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA	In ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE Data 30 ott. 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Arch. Paolo FERRARIS
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA	In ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE Data 30 ott. 2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Ilaria LEONARDI

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
F.to :NORETTA Dott. Diego

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Ilaria Leonardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 473 del Registro Pubblicazioni

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che il presente verbale è in corso di pubblicazione affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10/11/2012 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Baceno, li 10/11/2012

Il Messo Notificatore
F.to Daniela Donati

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 10 nov. 2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Ilaria Leonardi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e non essendo pervenute osservazioni e/o reclami.

Il Segretario Comunale